



34777-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Angelo Capozzi
Ercole Aprile
Martino Rosati - relatore -
Pietro Silvestri

Sent. n. sez. 537
UP - 23/09/2020
R.G.N. 41262/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis) , nata a (omissis) ,

avverso la sentenza del 27/02/2019 della Corte di appello di Lecce - Sez. dist.
di Taranto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro
Molino, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, (omissis) impugna la sentenza della
Corte di appello di Taranto del 27 febbraio 2019, che ha confermato la condanna
inflittita dal Tribunale di quella stessa città per il delitto di favoreggiamento
personale in favore del proprio zio (omissis) , da lei ospitato presso la
propria abitazione allorché quegli era ricercato dalla polizia giudiziaria, in quanto
indiziato di tentato omicidio.

2. Due sono i motivi di ricorso.

2.1. Con il primo, si lamenta la violazione dell'art. 384, cod. pen., ed il difetto di motivazione sul punto, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto la causa di non punibilità prevista da tale norma, benché l'imputata abbia agito per la necessità di sottrarre il proprio congiunto ad un grave pericolo per la sua libertà, nonché in adempimento di un dovere di assistenza familiare, addirittura sancito dalla Costituzione: aspetti, questi, trascurati dalla motivazione della sentenza, che – sostiene la ricorrente – si è limitata a rilevare genericamente un difetto di allegazione dei presupposti per l'operatività dell'esimente.

2.2. La seconda doglianza attiene al mancato rilevamento dell'intervenuta prescrizione ed alla completa assenza di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso non ha fondamento giuridico.

1.1. L'ipotesi di «*non punibilità*» prevista dall'art. 384, cod. pen., trova la sua collocazione dogmatica tra le cause di esclusione della *colpevolezza* e non, invece, della *antigiuridicità della condotta* (Sez. 6, n. 51910 del 29/11/2019, Buonaiuto, Rv. 278062; Sez. 6, n. 53939 del 20/11/2018, Bonfiglio, Rv. 274583; Sez. 5, n. 18110 del 12/03/2018, Esposito, Rv. 273181). Essa, infatti, rinviene la sua ragione giustificatrice nella particolare situazione soggettiva in cui viene a trovarsi l'agente, che ne esclude la rimproverabilità, perché rende inesigibile un suo comportamento conforme alle ordinarie regole di condotta, dal momento che quest'ultimo, se osservato, comporterebbe inevitabilmente, per lui o per un suo prossimo congiunto, un grave pregiudizio per due beni fondamentali della persona, quali la libertà personale e l'onore.

Corollario inevitabile, se non a prezzo di un'inammissibile tensione interna dell'ordinamento, è tuttavia quello per cui la condotta illecita si presenti, in relazione alle circostanze del caso concreto, come l'unica in grado di evitare il proprio o l'altrui pregiudizio: qualora così non fosse, infatti, il diverso comportamento conforme al diritto sarebbe esigibile, ove si consideri che lo *standard* di riferimento della diligenza imposta dall'ordinamento, e quindi della non rimproverabilità dell'individuo, è calibrato su quello del c.d. "agente modello".

Dev'essere, perciò, affermato il principio per cui, "in tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza prevista dall'art. 384, comma 1, cod. pen., opera soltanto nel caso in cui la condotta

favoreggiatrice, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, valutate secondo il parametro della massima diligenza esigibile, si presenti all'agente come l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio per la libertà o l'onore propri o altrui".

1.2. In applicazione di tale principio, gli estremi dell'invocata causa di non punibilità non possono rinvenirsi nell'ipotesi in rassegna.

Basti pensare che non emerge dalla sentenza impugnata, né lo allega la stessa ricorrente, che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, a lei note e da lei conoscibili, il proprio congiunto non potesse trovare riparo altrove, ancorché a prezzo di maggiori disagi per lui: non risulta, infatti, che egli non avesse la disponibilità di altri luoghi ove rifugiarsi, ovvero che non potesse essere ospitato da altre persone, parenti o meno, né che vi fosse, ad esempio, un suo inseguimento in atto, il quale rendesse concretamente impraticabili tali soluzioni alternative.

Da ciò consegue l'impossibilità di ritenere che l'ospitalità da lei concessagli fosse necessitata e che l'eventuale diniego fosse inesigibile, perché, qualora opposto, avrebbe inevitabilmente esposto tale suo parente alla cattura da parte delle forze di polizia.

2. E' fondata, invece, la seconda doglianza, con cui s'invoca la declaratoria di prescrizione, sulla quale la sentenza impugnata è rimasta silente, benché il tema fosse stato prospettato dal Procuratore generale distrettuale nelle sue conclusioni.

Dall'esame delle carte processuali, la prescrizione risulta maturata.

Il reato è stato commesso il (omissis) , non è contestata recidiva ed il relativo termine, quantunque prorogato nel massimo consentito dalla legge per effetto delle successive interruzioni, è pari a sette anni e sei mesi da allora, giusta il combinato disposto degli artt. 157, comma 1, e 161, comma 2, cod. pen..

A tale termine vanno aggiunte le sospensioni verificatesi nel corso del processo di primo grado (dal 23.6.2011 al 18.4.2013, dal 17.4.2014 per 60 giorni e dal 13.11.2014 al 28.5.2015), per complessivi due anni, sei mesi e sette giorni (in appello, invece, non v'è stata alcuna sospensione): così che il termine di prescrizione è definitivamente spirato il 17 aprile 2019, nelle more del presente ricorso.

Ne consegue che - a norma dell'art. 620, lett. a), cod. proc. pen. - la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.




P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

